

**BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO DEL CENTRO ESTIVO PRESSO IL BIOPARCO DI ROMA. CIG: 7257548E0F.**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Il presente Capitolato Speciale d'appalto disciplina il rapporto contrattuale tra la Fondazione Bioparco di Roma (nel seguito, per brevità, denominata anche la *Stazione Appaltante/Fondazione e/o il Bioparco*) e l'Impresa, ovvero il soggetto risultato Aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito per brevità denominata anche l'*Impresa Appaltatrice e/o l'Appaltatore e/o l'Aggiudicatario*), avente ad oggetto l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento di un Centro Estivo presso il Bioparco di Roma, secondo le modalità di seguito indicate.

**CAPO I - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto del presente bando di gara, l'affidamento in appalto del Servizio di Organizzazione, Gestione e Svolgimento di un Centro Estivo, per bambini dai 4 ai 12 anni, ivi compresi i bambini diversamente abili, da espletarsi presso il Bioparco di Roma.

Il Bioparco rappresenta un contesto unico in cui organizzare un Centro Estivo, per la presenza di numerosissime specie animali, e di un patrimonio botanico tra i più suggestivi della Capitale; il servizio ha pertanto l'obiettivo di offrire ai bambini e alle famiglie una forma di intrattenimento finalizzata non solo al divertimento ma anche all'educazione, in particolare all'educazione ambientale: tra leoni, elefanti e giraffe, i bambini hanno la possibilità di giocare, socializzare ed acquisire conoscenze, divertendosi.

Il Centro Estivo del Bioparco di Roma ha l'obiettivo di favorire l'esperienza di condivisione di un gruppo, consentire ai bambini di vivere un'esperienza formativa attraverso l'espletamento di varie attività ludico-ricreative, educare alla consapevolezza delle responsabilità individuali nel rispetto delle regole e della convivenza. L'obiettivo specifico è quello di rispondere alle esigenze delle famiglie, favorire l'instaurarsi di relazioni tra bambini, creare momenti di condivisione e convivialità.

L'appalto comprende i seguenti servizi, gestiti autonomamente, in proprio e a totale carico dell'appaltatore:

- Organizzazione, gestione, coordinamento e svolgimento del Centro Estivo presso il Bioparco di Roma;
- Attività di promozione del servizio;
- Gestione degli incassi;
- Assistenza educativa ai bambini diversamente abili eventualmente iscritti al Centro Estivo;
- Servizio di assistenza e vigilanza dei bambini durante i pasti.

In particolare è richiesto all'appaltatore di:

- Organizzare e gestire un servizio di **informazioni all'utenza e di prenotazioni e iscrizioni, anche telefoniche**, relativamente al servizio di Centro Estivo. Detta attività dovrà essere espletata direttamente dall'aggiudicatario, sia in lingua italiana che in lingua inglese, in una propria sede esterna, mediante una propria organizzazione di mezzi e di personale qualificato, e un proprio numero telefonico dedicato. I recapiti dell'appaltatore verranno riportati sul sito internet della Fondazione Bioparco, per facilitare all'utente il servizio di prenotazione.
- Organizzare, gestire e svolgere, a mezzo di proprio personale altamente qualificato, **il Centro Estivo all'interno del Bioparco di Roma**. L'Aggiudicatario dovrà garantire l'utilizzo di personale specificatamente qualificato nel settore, secondo quanto di seguito riportato, e da valutarsi secondo i criteri riportati negli atti di gara.
- **Gestire gli incassi** derivanti dalla Gestione del Centro Estivo, a mezzo di un proprio conto corrente dedicato;
- **Garantire assistenza e vigilanza dei bambini anche durante i pasti**

*N.B.: In caso di richieste di iscrizioni al Centro Estivo di bambini diversamente abili, sarà obbligo dell'appaltatore informare tempestivamente la Stazione Appaltante, riguardo le specifiche modalità organizzative e gli eventuali costi suppletivi per l'espletamento del servizio, anche in funzione del livello di disabilità del bambino.*

## **ARTICOLO 2 - MODALITA' DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio di cui al presente capitolato sarà affidato mediante una procedura aperta, con valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base ai criteri riportati nel Disciplinare di gara, cui si rinvia.

## **ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO**

L'appalto avrà la durata biennale, e riguarderà gli anni 2018 e 2019.

Le attività del Centro Estivo nell'anno 2018, si svolgeranno orientativamente dal 9 giugno 2018 al 14 settembre 2018.

Le attività del Centro Estivo nell'anno 2019, si svolgeranno orientativamente dal 7 giugno 2019 al 13 settembre 2019.

In ogni caso, il calendario definitivo riportante l'inizio e il termine delle attività, sarà definito di anno in anno dalla Stazione Appaltante, e comunicato tempestivamente all'aggiudicatario, secondo una articolazione di massima che potrà subire variazioni, in dipendenza dei calendari scolastici annuali.

Le attività del Centro Estivo subiranno presumibilmente una sospensione durante il periodo centrale di agosto (in concomitanza delle festività di ferragosto). Si specifica che il periodo e le modalità di sospensione del Centro Estivo verranno concordati tra l'appaltatore e la stazione appaltante, in ragione del numero di richieste di iscrizioni ricevute dall'appaltatore stesso.

Il contratto scadrà alla conclusione del servizio di Centro Estivo relativo all'anno 2019, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. La Fondazione Bioparco si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di appalto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per il Bioparco medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed

autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.

La Fondazione Bioparco si riserva di ricorrere all'affidamento di attività consistenti nella ripetizione di servizi già affidati all'operatore economico aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al massimo a 24 (ventiquattro) mesi, ed un importo complessivo presunto ed ulteriore pari ad Euro 239.000, 00.

Inoltre la durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali, o a quelli eventualmente più favorevoli per la Fondazione Bioparco.

#### **ARTICOLO 4 - SEDI DEL SERVIZIO**

Il servizio di Centro Estivo si svolgerà all'interno del Bioparco di Roma. L'ingresso al Centro Estivo è ubicato su Largo Vittorio Gassman, presso il cancello conosciuto come "*ex Fenicotteri*". La Fondazione Bioparco, per lo svolgimento delle attività appaltate, metterà a disposizione dell'Aggiudicatario, ove possibile e previa richiesta di quest'ultimo, alcune aree poste all'interno del Bioparco stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Il "Teatro del Pinguino";
- L'Edificio "*ex Crisocioni*" con annesso giardino, delimitato da apposita rete;
- Il Laboratorio Didattico;
- Il Rettilario (solo in caso di maltempo);
- L'Auditorium;
- Una ulteriore eventuale area coperta;
- Alcuni itinerari e/o giochi didattici interni al Bioparco.
- Altri eventuali spazi che si rendessero eventualmente disponibili.

L'appaltatore avrà l'obbligo di riconsegnare le strutture esenti da vizi e/o danneggiamenti, e comunque nelle stesse condizioni in cui sono state concesse.

Resta inteso che, in caso di necessità aziendali (quali ad esempio eventi speciali organizzati all'interno del parco o altro), la Fondazione Bioparco si riserva l'utilizzo esclusivo delle aree sopracitate, fatto salvo, ove possibile, la messa a disposizione all'aggiudicatario di ulteriori spazi alternativi.

#### **ARTICOLO 5 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO**

Ai fini di un migliore inquadramento degli aspetti economici dell'appalto, si specifica che l'appaltatore è tenuto alla gestione autonoma, diretta e a proprio carico del Centro Estivo, inteso nel suo complesso, ed in particolare sarà tenuto alla gestione di tutte le fasi attinenti il servizio in oggetto, quali a mero titolo di esempio: la promozione del servizio, la gestione delle iscrizioni al Centro Estivo, l'organizzazione complessiva del servizio (ivi comprese la programmazione e attuazione quotidiana delle attività ludiche ed educative), la gestione degli incassi su proprio conto corrente dedicato, dovendo tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia onere e/o incombente in riferimento alle predette attività.

L'appaltatore dovrà pertanto esso stesso incassare gli introiti derivanti dalla gestione del servizio

appaltato, mentre dovrà riconoscere alla Stazione Appaltante le royalties (percentuali sugli incassi), secondo quanto di seguito specificato.

L'importo presunto dell'appalto, posto a base di gara per l'intera durata contrattuale, è stimato in **€ 488.000,00 (quattrocentoottantottomila/00)** oltre IVA in misura di legge, comprensivo di € 10.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza di cui al DUVRI, non soggetti a ribasso.

L'importo presunto dell'appalto è così regolato:

- € 239.000,00 oltre Iva, quale importo presunto dell'appalto per la durata di anni due (2018 – 2019);
- € 239.000,00 oltre Iva, quale importo presunto dell'appalto per l'eventuale opzione di rinnovo massimo di 24 mesi;
- € 10.000,00 oltre Iva, a titolo di oneri per la sicurezza per la prevenzione dei rischi da interferenza di cui al DUVRI, non soggetti a ribasso.

L'importo predetto è solo stimato, ed è stato calcolato sulla scorta della media di presenze giornaliere registrate negli ultimi tre anni di espletamento del servizio.

L'importo effettivo dell'appalto è stabilito pertanto *a misura*, dipendendo per l'appaltatore dal reale numero degli iscritti al Centro Estivo.

*N.B.: Si specifica che il prezzo massimo settimanale da applicare per l'iscrizione di un bambino al Centro Estivo del Bioparco non potrà in ogni caso essere superiore a € 145,00 (incluso il servizio di mensa e merenda pomeridiana), e sarà comprensivo di tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, i materiali didattici, le spese, qualsiasi altro onere, espresso e non, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi, e necessario alla corretta esecuzione dell'appalto.*

L'appaltatore sarà tenuto a riconoscere alla Stazione appaltante le royalties sugli incassi derivanti dalla gestione del Centro Estivo. Si specifica che le Royalties poste a base di gara, riportate nella tabella sottostante, sono distinte a seconda del numero di ingressi che verranno registrati nel corso dell'appalto, e sono soggette **a rialzo unico percentuale** da parte delle imprese concorrenti.

<b>Numero di presenze registrate dall'aggiudicatario</b>	<b>Royalties riconosciute in favore della Stazione Appaltante, soggette a rialzo unico percentuale</b>
A partire dalla <b>I</b> presenza annua, sino alla <b>4.200<sup>^</sup></b> presenza annua.	Royalty giornaliera pro capite riconosciuta in favore della Stazione Appaltante: <b>€ 7,00 a rialzo</b>
A partire dalla <b>4.201<sup>^</sup></b> presenza annua, sino alla <b>5.000<sup>^</sup></b> presenza annua.	Royalty giornaliera pro capite riconosciuta in favore della Stazione Appaltante: <b>€ 6,50 a rialzo</b>
A partire dalla <b>5.001<sup>^</sup></b> presenza annua in poi	Royalty giornaliera pro capite riconosciuta in favore della Stazione Appaltante <b>€ 5,00 a rialzo</b>

**N.B.: Si specifica che oltre le royalties offerte dall'appaltatore in sede di gara, lo stesso sarà tenuto a sostenere i costi del servizio mensa. I pasti verranno erogati direttamente dalla Stazione Appaltante, presso il proprio punto di ristoro posto all'interno del Bioparco. Il costo**

giornaliero pro-capite di un pasto completo e della merenda pomeridiana, è pari a € 7,00, che l'appaltatore sarà tenuto a rimborsare alla Fondazione Bioparco nei termini e secondo le modalità riportate negli atti di gara.

In considerazione della *media* degli ingressi annuali registrati al Centro Estivo del Bioparco negli ultimi tre anni di attività (5.743 paganti), e del prezzo massimo da applicare per l'iscrizione di ogni bambino ad una settimana di centro estivo (€ 145,00), l'Aggiudicatario è tenuto a garantire alla Fondazione Bioparco di Roma, per tutta la durata dell'appalto, un **contributo annuo minimo garantito di € 29.400,00 soggetto a rialzo d'asta**, da corrispondersi nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Capitolato Speciale d'appalto.

#### **ARTICOLO 6 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto di appalto, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, l'Impresa appaltatrice vi sarà tenuta, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto di appalto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria oltre il quinto dell'importo contrattuale, ovvero una nuova prestazione che non muti comunque il genere della prestazione originaria, si procederà, previo consenso dell'Impresa appaltatrice, alla stipula di un accordo aggiuntivo e integrativo dei patti in essere, nella stessa forma del Contratto originario.

Qualora il numero dei bambini iscritti al Centro Estivo, non dovesse raggiungere la quota stimata per la determinazione dell'importo del presente capitolato d'appalto, l'appaltatore non potrà rivendicare alcun onere fisso nei confronti della Stazione Appaltante, restando a proprio esclusivo carico, il rischio d'impresa.

#### **ARTICOLO 7 - MODALITA' DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO E CALCOLO DELLE ROYALTIES**

Le iscrizioni al servizio di Centro Estivo del Bioparco verranno raccolte ciascun anno direttamente dall'aggiudicatario, il quale contestualmente raccoglierà la quota prevista per fruire del servizio stesso, e trasmetterà alla Stazione Appaltante, settimanalmente/mensilmente, gli elenchi degli iscritti, e i relativi conteggi delle royalties dovute.

L'aggiudicatario si assume pertanto la responsabilità di incassare direttamente le quote relative alla frequenza dei bambini, rilasciandone regolare ricevuta.

#### **ARTICOLO 8 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. SOSTITUZIONE DEL PERSONALE.**

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo potessero influire sul normale funzionamento del servizio, l'Impresa Aggiudicataria dovrà darne avviso alla Stazione Appaltante con anticipo di almeno 24 ore.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente dell'Impresa Aggiudicataria e del Bioparco, che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate causa di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, allagamenti.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire la presenza continuativa degli stessi operatori assegnati sin dall'inizio allo svolgimento del servizio, i quali saranno sostituiti nel corso dell'appalto solo nei casi e nei modi previsti nel presente Capitolato.

La sostituzione dovrà in ogni caso prevedere l'utilizzo di operatori di pari professionalità, preventivamente individuati in accordo con la Stazione Appaltante, come personale idoneo.

#### **ARTICOLO 9 – ORARIO DELLE ATTIVITÀ E TARGET DI RIFERIMENTO**

Il Centro estivo dovrà essere aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.30.

L'aggiudicatario si impegna a garantire l'accoglienza dei bambini dalle ore 8.30 alle ore 9.00 presso l'ingresso al Centro Estivo posto su Largo Vittorio Gassman.

Al termine della giornata, e cioè alle ore 16.30, i partecipanti al Centro Estivo verranno riaffidati ai genitori e/o ai loro delegati, nei pressi del cancello d'ingresso denominato "*ex Fenicotteri*". L'impresa, quotidianamente, al momento dell'apertura e della chiusura del Centro Estivo, è obbligata ad aprire e chiudere il cancello "*ex Fenicotteri*", e a consegnare presso il centralino del Bioparco, le relative chiavi.

Il centro estivo dovrà essere rivolto ad un *target* di bambini di età compresa tra una fascia di 4 e 12 anni.

Il numero massimo di bambini che potranno frequentare il centro è quantificato in n°160 unità al giorno.

#### **ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto della presente gara di appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara e nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Ai fini di cui sopra e allo scopo di garantire un servizio di qualità, l'Appaltatore **si obbliga** ad occupare nelle attività oggetto dell'appalto solo operatori con comprovata formazione ed esperienza nel settore dell'organizzazione e gestione di centri estivi, ed in particolare nel settore dell'animazione e dell'intrattenimento prettamente dedicati ai bambini.

La Fondazione Bioparco, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto e dell'avvio dell'appalto, avrà il diritto di conoscere i nominativi degli operatori incaricati allo svolgimento del servizio oggetto di gara ed avrà la facoltà di rifiutare tutte quelle candidature ritenute non idonee rispetto ai parametri richiesti in sede di gara. Qualora fosse necessario provvedere ad una sostituzione del personale, l'Appaltatore sarà obbligato a sottoporre alla previa approvazione della Fondazione Bioparco, il *curriculum* del nuovo operatore. Resta inteso che la Fondazione Bioparco potrà a proprio giudizio rifiutare la candidatura, ove riterrà il personale proposto non adeguato rispetto ai servizi appaltati.

L'appaltatore si impegna a dedicare all'appalto un numero stabile di operatori nell'ambito dell'appalto, come indicato in sede di offerta tecnica e di contratto di appalto. Il rapporto minimo richiesto è di un operatore per un massimo di dodici bambini.

#### **ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E SPECIFICHE ATTIVITÀ RICHIESTE**

Con specifico riferimento all'attività di informazione e iscrizione al Centro Estivo, l'appaltatore dovrà garantire:

- La gestione del servizio telefonico in una propria sede esterna, attivando, a propria cura e spese, un numero di telefono urbano attivo dal lunedì al sabato (garantendo una copertura di almeno 8 ore al giorno), un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati. I recapiti dell'appaltatore verranno riportati sul sito internet della Fondazione Bioparco, per facilitare all'utente il servizio di prenotazione.
- L'informazione e l'orientamento all'utenza nell'ambito dei servizi offerti.
- La tracciabilità delle attività, mediante invio alla Fondazione, a mezzo e-mail, con cadenza settimanale, di un riepilogo quotidiano del numero di iscritti al centro estivo, degli introiti registrati, e quindi delle Royalties maturate dalla Stazione Appaltante.

Con specifico riferimento all'organizzazione e gestione del Centro Estivo, l'impresa appaltatrice dovrà effettuare le seguenti prestazioni:

- Curare le iscrizioni, l'organizzazione ed il coordinamento dei bambini partecipanti al Centro estivo;
- Effettuare l'accoglienza dei partecipanti al Centro estivo secondo le modalità e gli orari di cui al presente Capitolato;
- Prendere in consegna i bambini, custodirli e sorvegliarli con la massima diligenza, durante tutto l'arco della giornata, fino alla riconsegna ai genitori e/o loro delegati;
- Garantire il corretto comportamento degli iscritti, che potranno accedere e spostarsi all'interno del Bioparco solo esclusivamente se accompagnati dal personale dell'impresa appaltatrice.
- Fornire ai genitori dei partecipanti al centro estivo un numero telefonico, per eventuali comunicazioni e/o urgenze nel corso della giornata;
- Controllare, verificare e comunicare alla Fondazione, settimanalmente il numero dei partecipanti e degli operatori impiegati.
- Eseguire il servizio nel rispetto degli orari, periodicità e modalità previste negli atti di gara e nell'offerta;
- Garantire l'assistenza e la vigilanza dei bambini anche durante l'erogazione del pasto (pranzo).
- Somministrare la merenda pomeridiana.
- Garantire l'integrità dei luoghi e delle cose;
- Garantire la presenza delle unità previste, nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti, per garantire il buon funzionamento del Centro Estivo;
- Garantire che il personale in servizio indossi sempre la divisa. La divisa dovrà essere costituita preferibilmente da un pantalone di colore blu (o tonalità di colore simile) e una maglietta/felpa di colore arancio (o tonalità di colore simile). La maglietta /felpa dovrà riportare sul davanti la scritta "Centro Estivo" e sul retro "Staff", nessun'altra scritta potrà esservi apposta.
- Provvedere a segnalare al Referente del servizio della Fondazione tutte le inadempienze eventualmente riscontrate nell'esecuzione del servizio.

- Garantire il reperimento, l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di personale dotato delle conoscenze professionali e della specifica preparazione per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, nonché l'erogazione di ogni trattamento dovuto al predetto personale in forza di previsioni di legge e di contratto collettivo e individuale. In particolare è fatto salvo ogni ulteriore obbligo derivante da tali fonti legali e contrattuali, l'impresa appaltatrice è tenuta, a proprio esclusivo carico, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi nazionali di lavoro di categoria in vigore per il periodo dell'appalto, nonché ad osservare e dare applicazione, a proprio esclusivo carico, alle norme derivanti dalla vigente disciplina legislativa relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché agli ulteriori obblighi previdenziali derivanti da leggi e contratti collettivi.
- Comunicare entro l'orario d'inizio delle attività giornaliere i nominativi del personale utilizzato in caso di sostituzioni;
- Provvedere alla formazione del personale per l'esecuzione del servizio stesso.
- Provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Provvedere all'apertura e chiusura dei cancelli "*ex Fenicotteri*".
- Fornire il materiale di consumo per l'espletamento delle attività previste.

N.B.: Il servizio di pulizie delle aree utilizzate dall'appaltatore per lo svolgimento del Centro Estivo è a carico della Stazione appaltante.

## **ARTICOLO 12 - QUALIFICA DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Impresa appaltatrice, durante tutta la vigenza del contratto di appalto, è obbligata ad impiegare personale specializzato, ed in particolare professionisti di comprovata esperienza nel settore della organizzazione e gestione di Centri estivi, dell'animazione e dell'intrattenimento prettamente dedicato ai bambini, con specifica esperienza in attività ludico-ricreative e in attività di *edutainment*.

L'appaltatore è obbligato a dedicare all'appalto almeno n.4 laureati e/o laureandi in Scienze della formazione e dell'educazione pedagogica e almeno n.1 laureato e/o laureando in biologia o scienze naturali/ambientali.

Le altre eventuali esperienze maturate nel campo dell'interazione e del coinvolgimento dei bambini in attività ludico-formative di vario genere dovranno essere adeguatamente documentate.

Gli operatori, al di là delle regole di comportamento civile, di riservatezza e di correttezza nel lavoro, dovranno:

- Godere di pieno gradimento della Fondazione che, con idonea motivazione, potrà sempre esigere l'allontanamento degli operatori ritenuti non idonei e chiederne la sostituzione;



- Prestare servizio indossando idonea divisa di lavoro - il cui acquisto sarà a carico dell'Impresa Appaltatrice - che dovrà essere sottoposta all'approvazione della Fondazione.
- Essere in grado di supportare utenti con disabilità.
- Ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui sopra, e dell'osservanza delle ulteriori condizioni e modalità di svolgimento del servizio previsti dal presente Capitolato, l'Impresa appaltatrice si obbliga a comunicare alla Fondazione con congruo anticipo e comunque entro e non oltre dieci giorni prima dell'inizio dell'appalto, i nominativi e i *curricula* degli addetti impiegati nell'appalto, unitamente alla data di assunzione o di inizio dell'attività lavorativa ad altro titolo, presso la medesima Impresa, specificando la natura del rapporto ed eventualmente l'inquadramento e la qualifica ad essi attribuiti.

Tutti gli operatori addetti all'appalto dovranno prestare adeguata cura al proprio aspetto personale, oltre a mantenere un atteggiamento di cortesia nei confronti degli iscritti al Centro Estivo.

La Fondazione potrà esigere in ogni momento l'allontanamento degli addetti e la loro immediata sostituzione, per il caso in cui l'appalto non venga eseguito secondo le modalità e gli standard qualitativi promessi.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A tal fine l'appaltatore, prima dell'avvio del contratto di appalto, sarà obbligato a comunicare alla Fondazione Bioparco, relativamente ai singoli operatori addetti all'appalto, la data di assunzione, la tipologia di contratto applicato, e ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dalla Stazione Appaltante per verificare il rispetto della normativa di settore.

L'Appaltatore solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto, da parte dello stesso, di tutto quanto disposto nel presente articolo.

### **ARTICOLO 13 – CLAUSOLA SOCIALE**

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'aggiudicatario è obbligato ad applicare al personale addetto all'appalto, i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

L'appaltatore è obbligato altresì, ove ne sussistano le condizioni di legge, ad assumere il personale dipendente impiegato nel servizio oggetto del presente appalto, mantenendo l'inquadramento attualmente riconosciuto ai lavoratori riassorbiti.

### **ARTICOLO 14 - COORDINATORE DEI SERVIZI**

L'Impresa appaltatrice è obbligata a nominare una persona qualificata, quale Coordinatore dei servizi, per assicurare che l'appalto venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché per coordinare il personale addetto al servizio stesso.

Fermo restando quanto sopra, il Coordinatore nominato dall'Impresa appaltatrice deve gestire i rapporti con la Fondazione Bioparco attraverso il Referente dalla stessa nominato. Il Coordinatore dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problematiche.

L'Impresa dovrà, altresì, nominare, contestualmente alla nomina del Coordinatore, un sostituto che opererà in caso di assenza del Coordinatore stesso.

Il Coordinatore dovrà essere scelto tra personale qualificato e con esperienza specifica nel settore. Il coordinatore avrà il compito di monitorare l'attuazione del progetto predisposto dall'impresa appaltatrice, il coordinamento generale delle attività e del personale.

Viste le peculiarità della *location* ove si svolgerà il servizio e al fine di migliorarne la qualità, nel rispetto degli *standard* qualitativi del Bioparco, il Coordinatore dovrà partecipare ad eventuali incontri di informazione ed aggiornamento su tematiche connesse alle attività che si espletano all'interno del Bioparco.

## **CAPO II - CONTRATTO DI APPALTO**

### **ARTICOLO 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO**

L'impresa Appaltatrice è tenuta a stipulare apposito contratto di appalto, le cui spese legali di redazione e stipulazione sono a totale carico dell'aggiudicatario. Il contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata tra le parti, innanzi al legale di fiducia della Fondazione Bioparco. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio della Fondazione Bioparco di Roma nel giorno stabilito e preventivamente comunicato all'Impresa medesima, provando la propria legittimazione ed identità.

Ove il rappresentante dell'Impresa Appaltatrice non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, la Fondazione Bioparco di Roma fisserà, con lettera raccomandata a/r o a mezzo fax, il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, la Fondazione Bioparco dichiarerà la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.

### **ARTICOLO 16 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO E NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO.**

Formano parte integrante del contratto:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'appalto;
- I documenti allegati agli atti di gara;
- L'Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dall'Impresa appaltatrice;
- Il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
- Il "Protocollo di integrità" di Roma Capitale, approvato con delibera capitolina n. 40 del 27.2.2015, che l'appaltatore, previa visione e sottoscrizione, dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori.

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:

- a) Dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;

- b) Dalle disposizioni degli Atti di gara.
- c) Da quanto previsto nell'Offerta tecnica ed economica presentata dall'impresa appaltatrice in sede di gara;
- d) Da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto, fermo restando che, in tal caso, l'Impresa appaltatrice rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

#### **ARTICOLO 17 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice tutte le spese contrattuali e consequenziali alla gestione della gara di appalto e alla redazione e stipula del contratto di appalto, che dovranno essere versate dall'impresa stessa nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Fondazione Bioparco, e preventivamente comunicate alla medesima.

#### **ARTICOLO 18 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs.50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

### **CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **ARTICOLO 19 – INIZIO DELL'ESECUZIONE**

L'esecuzione del contratto avrà inizio previa formale stipulazione del contratto di appalto, ovvero in via d'urgenza, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del Responsabile del Procedimento e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa appaltatrice (ivi compresa la regolarità contributiva), l'insussistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, e alla costituzione della garanzia definitiva. Competono in tal caso all'impresa, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Qualunque fatto della Fondazione che obbliga l'impresa appaltatrice a sospendere o a ritardare l'esecuzione dell'appalto, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'appaltatore.

## **ARTICOLO 20 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E LAVORO**

L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione e di indennizzo, alla esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dettate dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

a) ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa appaltatrice è responsabile nei confronti della Fondazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio per la Fondazione Bioparco.

b) Al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

c) alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute dei lavoratori,

L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta della Fondazione, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, data di assunzione, tipo di CCNL applicato, corredando la comunicazione con gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi.

## **ARTICOLO 21 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE**

La Fondazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa appaltatrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e/o nel Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

L'Aggiudicatario è obbligato a garantire un sistema di tracciabilità delle attività espletate e di reportistica, secondo le modalità descritte negli atti di gara.

Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al presente Capitolato e/o al Contratto, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Fondazione. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere

all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.

La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'impresa appaltatrice.

#### **ARTICOLO 22 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE**

Qualora l'appaltatore, durante l'esecuzione del contratto, dia causa a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami, che la Fondazione potrà inoltrare anche via mail, e senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dall'Ufficio Competente della Fondazione.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, la Fondazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEI CREDITI**

È fatto divieto all'Impresa Appaltatrice, pena la risoluzione del contratto di appalto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto di appalto.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa appaltatrice degli obblighi di cui sopra, la Fondazione avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

#### **ARTICOLO 24 - SUBAPPALTO**

L'affidatario esegue in proprio il servizio oggetto del presente appalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs.50/2016.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora

l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

L'affidatario può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle

prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.



L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

## **ARTICOLO 25 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE**

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dall'aggiudicatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne la Fondazione Bioparco di Roma da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose, dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. La Fondazione Bioparco rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. L'aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare.

L'aggiudicatario, oltre alle norme del presente capitolato, dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari della Stazione Appaltante, per quanto funzionali allo svolgimento del servizio.

Grava altresì sull'aggiudicatario l'obbligo di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio:

1) Polizza assicurativa ai fini della copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione, e con espresso riferimento alle responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un adeguato massimale per ogni sinistro.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'aggiudicatario, la Fondazione Bioparco.

2) Polizza assicurativa ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'aggiudicatario, con un massimale adeguato per ogni

sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun prestatore di lavoro/parasubordinato infortunato.

3) Polizza assicurativa ai fini della copertura di tutti i bambini iscritti al Centro Estivo, per i casi di infortuni subiti durante le attività effettuate negli orari e nel periodo di attivazione del Centro Estivo, stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione. La copertura Infortuni dovrà prevedere specificatamente la copertura per i casi di morte, invalidità permanente, rimborso spese mediche da infortunio.

Le polizze sopra descritte dovranno essere mantenute in vigore fino alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'aggiudicatario.

Le polizze dovranno altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per tutta la loro durata e dovranno prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazioni, mediante appendice contrattuale, di:

- a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate alla Fondazione Bioparco mediante lettera raccomandata o pec.
- b) comunicare, mediante lettera raccomandata o pec, l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza della polizza salvo rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario/assicurato. La presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione Appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

L'impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare le garanzie di cui la Fondazione Bioparco si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

## **ARTICOLO 26 - RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI**

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta all'osservanza del D.lgs. 196/03 e ad indicare il responsabile del trattamento dei dati.

In particolare la Fondazione Bioparco, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi all'utenza, riconosce l'Impresa Aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati, che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

L'Impresa Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante, e in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso gli utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare), né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto; in quest'ultimo caso dovrà restituirli al Bioparco entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Impresa Aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

#### CAPO IV - PAGAMENTI

##### ARTICOLO 27 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo dell'appalto è presunto, dipendendo per l'appaltatore dal reale numero di iscritti al Centro Estivo del Bioparco di Roma, e da quanto offerto dallo stesso in sede di gara.

L'aggiudicatario è in ogni caso obbligato al pagamento, in favore della Fondazione Bioparco di Roma, di un **introito annuale minimo garantito** pari a **€ 29.400,00** (ventinovemilaquattrocento/00), o pari alla maggiore somma offerta dall'impresa in sede di gara.

Il pagamento del predetto importo dovrà avvenire in tre ratei mensili, da pagarsi in favore della stazione appaltante entro il **30 Giugno**, il **31 Luglio** ed il **30 Agosto** di ogni anno.

Successivamente, e comunque entro il **15 settembre di ogni anno**, le parti procederanno in contraddittorio tra loro alla verifica circa il reale numero degli iscritti e l'eventuale superamento della soglia minima garantita, con obbligo per l'appaltatore di versare al Bioparco, entro il **30 settembre di ogni anno**, gli ulteriori ed eventuali importi dovuti a titolo di royalties.

Con specifico riferimento al pagamento da parte dell'appaltatore del **servizio mensa**, erogato dalla Stazione Appaltante ad un costo giornaliero di **€ 7,00** (sette/00) pro capite, si specifica che la Stazione Appaltante emetterà fattura con cadenza quindicinale.

In caso di inadempimento dell'appaltatore alle predette obbligazioni di pagamento, la Fondazione Bioparco avrà il diritto di escutere la garanzia definitiva.

Al fine di facilitare le operazioni di conteggio e verifica degli importi dovuti, si specifica che:

- a) Le iscrizioni e l'incasso dei pagamenti da parte degli utenti del Centro Estivo, devono essere gestiti direttamente dall'aggiudicatario;
- b) L'aggiudicatario è obbligato ad inviare alla Fondazione Bioparco, un *report* settimanale/mensile riportante il dettaglio delle presenze registrate e delle royalties maturate dalla Stazione Appaltante.
- c) L'aggiudicatario, ai fini dell'emissione della relativa fattura da parte della Fondazione Bioparco, è obbligato ad effettuare per suo conto e sotto la propria responsabilità, i conteggi delle *royalties* maturate dalla stessa.

Le fatture emesse dalla Fondazione Bioparco dovranno riportare il codice CIG di riferimento della gara, e dovranno essere saldate dall'appaltatore entro 15 giorni data ricevimento fattura fine mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Stazione Appaltante.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Contraente si impegna a comunicare alla Fondazione, unitamente all'invio del contratto controfirmato, le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su tale conto; in caso contrario la Fondazione Bioparco non potrà effettuare i pagamenti dovuti.

L'impresa appaltatrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Fondazione le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa appaltatrice non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (es. versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti, ecc.) siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

#### **ARTICOLO 28 – DURC – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE**

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva e nell'ipotesi di inadempienza contributiva dell'appaltatore, il responsabile del procedimento può disporre il pagamento delle somme dovute dall'aggiudicatario del servizio, tramite le somme trattenute in sede di liquidazione.

La Stazione Appaltante ha il diritto di trattenere il compenso eventualmente dovuto all'appaltatore, per un periodo di un anno decorrente dal termine del contratto di appalto, qualora l'appaltatore non dimostri, con idonea documentazione liberatoria (ad es. dichiarazione autografa dei lavoratori impiegati nell'appalto) l'assolvimento degli obblighi retributivi e previdenziali in favore dei lavoratori medesimi.

E' fatta altresì salva la facoltà, in capo alla Stazione Appaltante, di provvedere direttamente al pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute in favore dei lavoratori, con liberazione nei confronti dell'appaltatore (cfr. art. 29 D. Lgs. 276/03).

#### **ARTICOLO 29 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

La Fondazione Bioparco, al fine di garantire in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali nonché in caso di accertata irregolarità contributiva dell'appaltatore, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle penali, gli eventuali pagamenti dovuti all'impresa appaltatrice, nei casi in cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto, fino a quando l'Impresa Appaltatrice non riprenda a rispettare gli obblighi contrattuali.

## **ARTICOLO 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **CAPO V – PENALITÀ**

### **ARTICOLO 31 – FATTISPECIE, IMPORTI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere puntualmente e correttamente eseguite, a decorrere dalla data fissata per l'inizio dell'appalto, nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata dall'Impresa appaltatrice in sede di gara.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente Capitolato e al relativo contratto d'appalto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate in danno dell'Impresa Appaltatrice le seguenti penali:

- a) Decorsa inutilmente la data di inizio dell'appalto, senza che il servizio abbia avuto inizio, per ogni giorno di ritardo, non dipendente dalla Fondazione da caso fortuito o forza maggiore, si applicherà una penale pari ad **€ 500,00 (cinquecentoeuro/00)**.
- b) In caso di assenza o irreperibilità del Coordinatore dei servizi, ovvero del suo sostituto, la Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di applicare all'Impresa appaltatrice una penale pari ad **€ 100,00 (centoeuro/00)** per ogni giorno di assenza.
- c) Nel caso in cui l'Impresa appaltatrice non provveda alla sostituzione del personale non idoneo o di non gradimento alla Fondazione, sarà applicata una penale di **€ 100,00 (centoeuro/00)** per ogni giorno di mancata sostituzione.
- d) Nel caso in cui ci sia un atteggiamento sgarbato o poco attento nei confronti degli utenti, anche in seguito a segnalazioni verbali o lettere di protesta, sarà applicata una penale di **€ 100,00 (centoeuro/00)** per ogni segnalazione.

Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un numero massimo di 3 (tre) nel corso dell'appalto. Qualora l'inadempimento dell'Impresa appaltatrice ecceda il suddetto limite, la Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui l'impresa appaltatrice esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché – ove compatibili e/o migliorative per la Fondazione – nell'offerta presentata dall'impresa appaltatrice in sede di gara.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Fondazione all'impresa appaltatrice mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l'impresa appaltatrice deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Fondazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ragionevoli, a giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Fondazione stessa potrà applicare all'impresa appaltatrice le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto eventualmente dovuto all'impresa appaltatrice a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'impresa appaltatrice deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'impresa appaltatrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'impresa appaltatrice prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **CAPO VI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE**

### **ARTICOLO 32 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE E DEGLI ASSETTI SOCIETARI**

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate alla Fondazione.

La comunicazione dovrà essere corredata da copia autentica dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovranno trasmettere apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, la Fondazione continuerà a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

La ditta affidataria è tenuta a trasmettere alla Fondazione Bioparco, a mezzo di lettera raccomandata ed entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per le verifiche del sussistere dei requisiti di capacità previsti dalla legge.

## **CAPO VII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **ARTICOLO 33 - DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. DIRITTO DI RECESSO**

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto di appalto, durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

#### **ARTICOLO 34 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto di appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Fondazione Bioparco potrà affidare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'impresa appaltatrice stessa. Resta salvo il diritto della Fondazione Bioparco di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

### **ARTICOLO 35- COMUNICAZIONI**

Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra l'impresa appaltatrice e la Fondazione Bioparco, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r, fax o e-mail, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

### **ARTICOLO 36 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

In caso di contestazioni o contrasti tra le parti in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione, per qualunque causa del Contratto di appalto, la definizione della controversia sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

La competenza amministrativa spetta la TAR Lazio.

Il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma

*Dott. Federico Coccia*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Federico Coccia', written over a horizontal line.